

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

**Parma, 14 gennaio 2020**

**OGGETTO: Le fatture di fine 2019 e la detrazione dell'Iva**

A fine anno occorre monitorare attentamente l'arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Sulla base della normativa vigente e dei chiarimenti forniti dall'Agenzia, l'esercizio del diritto alla detrazione può essere esercitato come di seguito dettagliato.

Data fattura	Data ricezione	Detraibilità	
		nel	o al più tardi nella dichiarazione
2019	2019	2019	Iva 2020
	2020	2020	Iva 2021
2020	2020	2020	

Come evidenziato dall'Agenzia nella circolare 1/E/2018, l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due requisiti: *effettuazione dell'operazione e possesso della fattura d'acquisto*.

**Effettuazione dell'operazione**

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ossia, come stabilito dall'art. 6, co. 5, del Decreto Iva, alla data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini Iva (allegato 1)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per le fatture relative ad acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, del DL n. 331/1993 e ad acquisti effettuati presso operatori di San Marino, il legislatore non "unisce" la detraibilità dell'imposta con

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI  
Avvocato

*Associati*

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI  
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

SARA SEGANTINI  
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

MARTINA PATTI  
Avvocato

*Possesso della fattura di acquisto*

Il contribuente per poter esercitare tale diritto deve avere ricevuto (allegato 2) e annotato in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta (quindi entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione).

Tuttavia, la disposizione introdotta dall'art. 4, del DL n. 119/2018 in base alla quale entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'Iva a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione non è applicabile ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell'anno successivo. In tal caso l'Iva è detraibile nell'anno di ricevimento della fattura.

Il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva (30 aprile dell'anno successivo) relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.

In tale caso, i documenti dovranno essere registrati in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2019, al fine di evidenziare che l'imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative al 2020 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione Iva relativa all'anno 2019.

In caso di mancato esercizio della detrazione nei termini, è possibile recuperare l'Iva assolta sugli acquisti presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi

Luca Montali

l'esigibilità (e, quindi, con il momento di effettuazione dell'operazione), bensì con il momento in cui l'acquirente riceve la fattura, considerato che debitore dell'imposta è quest'ultimo e che solo nel momento in cui è integrata la fattura di acquisto (ovvero emessa autofattura) sorge il debito nei confronti dell'erario e si genera il diritto alla detrazione.

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

*Associati*

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

## **Allegato 1 - Momento di effettuazione dell'operazione**

Per le cessioni nazionali, ai sensi dell'art. 6, del Decreto Iva, l'imposta diviene esigibile:

- alla data di stipula contratto traslativo della proprietà o costitutivo o traslativo di un diritto reale, per cessioni di beni immobili;
- alla consegna o spedizione del bene mobile materiale, restando irrilevante la stipula del contratto;
- al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Qualora la proprietà del bene si trasferisca successivamente alla consegna o spedizione, anche il momento impositivo si sposta all'atto in cui si producono gli effetti traslativi della proprietà.

Per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, l'imposta diviene esigibile all'atto in cui i beni stessi vengono rivenduti a terzi e, se non vengono venduti, alla scadenza del termine previsto per la restituzione.

In deroga ai principi di carattere generale sopra esposti, l'imposta diviene esigibile prima del verificarsi degli eventi indicati, o indipendentemente da essi qualora sia stata emessa la fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo.

Con riferimento agli acquisti intracomunitari: il momento di effettuazione dell'operazione coincide con l'inizio del trasporto del bene dal territorio dello Stato membro di provenienza, gli acconti non sono rilevanti, mentre nel caso in cui sia emessa anticipatamente la fattura, l'operazione si considera effettuata, ma limitatamente all'importo fatturato.

Le prestazioni di servizi "generiche", di cui all'articolo 7-ter, del Decreto Iva, che coinvolgono una controparte non residente in Italia, si considerano effettuate:

- quale regola generale, nel momento in cui sono ultimate;
- se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi;
- se rese in modo continuativo e con durata ultrannuale, al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle stesse.

Se, però anteriormente a tali eventi sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, le prestazioni di servizi si intendono effettuate, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

*Associati*

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

## **Allegato 2 - Momento di ricevimento della fattura**

Con riferimento alle fatture elettroniche, per individuare il momento di ricevimento della fattura è necessario considerare se:

- il SDI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella di messa a disposizione del cessionario / committente sul portale Fatture e corrispettivi;
- il SDI non riesce a recapitare la fattura al destinatario<sup>2</sup>, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e corrispettivi e la data di ricevimento (a partire dalla quale l'Iva diventa detraibile) corrisponde alla data di presa visione / scarico della fattura.

---

<sup>2</sup> Solitamente per cause tecniche come ad esempio quando il canale telematico non è attivo e funzionante, la casella Pec indicata risulta piena o non attiva, ...